

**Esclusione del diritto all'assegno divorzile a favore dell'ex moglie  
che non provi di aver sacrificato la carriera previo accordo intercorso tra coniugi**

di MAURIZIO BRUNO

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione, nell'ottica già tracciata da altre pronunce, è tornata sul punto del diritto o meno all'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge che rivendichi di aver sacrificato la carriera e gli emolumenti che avrebbe percepito per consentire all'altro di raggiungere risultati professionali ragguardevoli, dedicandosi viceversa alla cura della famiglia.

Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione si rifanno all'indirizzo delle Sezioni Unite, le quali hanno risolto il contrasto giurisprudenziale statuendo che all'assegno di divorzio dovesse attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.

Con tale decisione veniva spazzato via il concetto che, con il divorzio *tout court* venisse meno il diritto all'assegno divorzile, escludendosi che l'assegno potesse essere attribuito semplicemente rapportandosi al tenore di vita precedentemente goduto.

In sostanza bisogna ora valutare in modo comparativo le rispettive condizioni economiche e patrimoniali dando rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Infatti, da un lato, il giudice non potrà più escludere il diritto all'assegno divorzile semplicemente sul presupposto della percezione di un reddito seppure modesto, dovendo tener conto del diritto dell'ex coniuge ad un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza con un livello reddituale adeguato e, dall'altro, dovrà valutare il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate per poter favorire la carriera dell'altro.

Quindi, in concreto, il Tribunale deve procedere ad un esame articolato; innanzitutto, esaminando le vicendevoli dichiarazioni dei redditi degli ex coniugi e valutando se sussiste uno squilibrio rilevante al momento del divorzio.

Successivamente, tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno deve avere una funzione composita ovvero di perequazione e contestualmente assistenziale, dovrà valutare l'apporto che il richiedente ha dato al patrimonio ed alla creazione del successo professionale dell'ex coniuge (escludendo, però, i matrimoni di breve durata).

Una volta accertata tale disparità economica e il contributo dato dal richiedente al successo professionale e patrimoniale dell'altro, occorrerà compensare tale apporto con adeguato assegno divorzile indipendentemente dal fatto che il beneficiario lavori o meno.

I calcoli, in realtà, divengono estremamente difficili nell'applicazione pratica in quanto il Tribunale deve valutare una serie di parametri come l'età del soggetto che richiede l'assegno, la durata del matrimonio, l'apporto dato, i sacrifici imposti alla propria carriera professionale per favorire l'ex coniuge, la dedizione alla famiglia in modo da consentire maggiore all'ex coniuge di godere di maggiore autonomia, permettendogli così di incrementare il proprio reddito.

In sostanza, in ragione della varietà di criteri da dover considerare, le valutazioni finiscono per differire da Tribunale a Tribunale e l'unico dato certo che emerge dalle pronunce è quello di escludere l'assegno divorzile allorché il richiedente abbia un reddito rilevante, ovvero la durata del matrimonio sia stata talmente breve da escludere ogni partecipazione dell'ex coniuge alla crescita professionale e reddituale dell'altro.

Molto difficile diviene valutare il contributo dato dall'ex coniuge al successo dell'altro, rimanendo dubbio se debba ricorrersi a valutazioni presuntive o a prove specifiche.

La pronuncia in commento si inserisce in questo dibattito e fa seguito ad un orientamento tendenzialmente restrittivo nei casi in cui l'ex moglie lavori in assenza di una prova specifica.

Nella fattispecie in esame la Corte d'appello riformava la sentenza del Tribunale dichiarando il divorzio fra i coniugi e riconoscendo all'ex moglie un assegno mensile di Euro 900,00, pur lavorando la stessa come insegnante di scuola media.

La Corte partiva dal presupposto che le risorse dell'ex marito fossero negli anni aumentate e la donna, pur lavorando come insegnante di ruolo, non disponeva di mezzi adeguati al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendo perduto le potenzialità economiche di alcuni immobili di proprietà a causa del terremoto ed avendo rinunciato alla carriera ed al tenore di vita che avrebbe potuto facilmente perseguire.

Ciò in quanto, in precedenza, la stessa svolgeva l'attività di ricercatrice presso una importante azienda mediante la propria laurea in biologia molecolare e, soltanto a seguito della nascita della figlia, aveva deciso di accettare l'insegnamento in una scuola media per potersi dedicare alla figlia, decisione presa presuntivamente in accordo fra i coniugi.

L'ex marito ricorreva alla Corte Suprema rilevando che non era affatto vero che la moglie avesse cessato l'attività di ricercatrice con la nascita della bambina, giacché la decisione era stata assunta in precedenza né vi era stato alcun comune accordo sotto tale profilo e comunque alcuna prova specifica era stata assunta in tal senso.

La Cassazione accoglieva tale tesi rilevando che la pronuncia impugnata si basava su un assunto errato e cioè che la moglie avesse rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali per accudire la figlia e non semplicemente per una decisione unilaterale.

Inoltre la donna non aveva dimostrato quale sarebbe stata la differenza retributiva fra l'attuale impiego e quello assunto come ricercatrice, né appariva condivisibile secondo la Cassazione la valutazione della Corte d'appello secondo la quale «le scelte sull'attività lavorativa della moglie devono intendersi presuntivamente condivise secondo la ripartizione dei ruoli in termini di *menage* familiare di reciproca soddisfazione».

In sostanza l'altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello è quello di aver dato per scontato che, in mancanza di una prova specifica, il sacrificio posto in essere dal coniuge, il quale decideva di occuparsi della famiglia, fosse frutto di un accordo intercorso tra i coniugi e non piuttosto una scelta unilaterale.

Altro punto di censura della Cassazione in ordine alla pronuncia della Corte d'appello riguarda i criteri in base ai quali il giudice *a quo* aveva statuito un assegno di Euro 900,00 mensili senza indicare come fosse stata calcolata tale somma, tanto più che all'epoca della separazione, sulla base del criterio del tenore di vita, la donna si era vista riconoscere un assegno di Euro 700,00. Infine, si segnala la particolarità della pronuncia che, ritenendo necessario l'espletamento delle prove sui punti sopra indicati, ha rimesso la causa alla Corte d'appello al fine di poter garantire il diritto di difesa ad entrambe le parti, rimettendo le stesse nei poteri di allegazione probatoria conseguenti alle esigenze istruttorie del nuovo principio di diritto.

In senso analogo, altra sentenza della Cassazione di poco precedente (Cass., 9 giugno 2022, n. 18697), laddove è stato escluso il diritto all'assegno divorzile a favore dell'ex moglie, allorché

la rinuncia alla carriera professionale, era stata decisa unilateralmente dalla stessa, nonostante la presenza di una *colf* che provvedeva alla cura della casa e alla gestione dei figli.